



Competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale

A.C. 418-B

Dossier n° 36/2 - Schede di lettura
2 dicembre 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	418-B
Titolo:	Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Lupi
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	6
Date:	
trasmissione alla Camera:	21 novembre 2024
assegnazione:	26 novembre 2024
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e XII Affari sociali

Premessa

La proposta di legge [AC 418-B](#), recante l'"**Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale**", già approvata dalla Camera dei deputati il 3 agosto 2023, **è stata approvata dal Senato**, con modificazioni, **il 20 novembre 2024** ([AS 845-A](#)). La proposta in oggetto è stata quindi trasmessa alla Camera per una nuova lettura, e assegnata alla VII Commissione Cultura in sede referente il 26 novembre 2024.

Nel presente dossier si riporta una **descrizione complessiva** dell'articolato del provvedimento. Tuttavia si fa presente che, secondo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, **l'esame** presso la Camera dei deputati verterà, in questa lettura, **"soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti"**. A tale proposito, si segnala che le modifiche apportate dal Senato hanno interessato gli articoli 1, 3 e 4. Nello specifico:

- all'**articolo 1, comma 1**, è stato specificato che le iniziative, finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, promosse dal Ministero dell'istruzione e del merito, **devono rispettare le prerogative del collegio dei docenti**;
- all'**articolo 3, comma 2**, è stato integrato l'elenco dei soggetti incaricati di collaborare con il Ministero dell'istruzione e del merito nell'adozione del Piano straordinario di azioni formative per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, di durata triennale, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado; in particolare, ai soggetti già previsti nel testo licenziato dalla Camera, che sono INDIRE, le istituzioni scolastiche, le università e gli enti accreditati per la formazione, **sono stati aggiunti le scuole superiori di mediazione linguistica e i consorzi universitari con comprovata esperienza nello studio o nella ricerca delle competenze non cognitive e trasversali**;
- all'**articolo 4, comma 1**, è stato specificato che i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione nazionale, di durata triennale, finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, anche in

questo caso, nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte;

- all'**articolo 4, comma 2**, si è disposto che il decreto che disciplinerà la sperimentazione sopra citata, nel definire i requisiti e le modalità di partecipazione alla sperimentazione nonché le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, preveda la **partecipazione di università, scuole superiori di mediazione linguistica, consorzi universitari ed enti accreditati per la formazione che siano in possesso di comprovata esperienza nel campo dello studio o della ricerca sulle competenze caratteriali**;

- all'**articolo 4, comma 3, lettera a)**, tra le finalità della sperimentazione, si è precisato che, l'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti, **deve avvenire garantendo che tali competenze siano accessibili a tutti gli studenti, inclusi quelli con disabilità e bisogni educativi speciali, al fine di promuovere un'educazione realmente inclusiva ed equa.**

Contenuto

L'**articolo 1** della proposta di legge in esame, composto di 2 commi, affida al **Ministero dell'istruzione e del merito** il compito di **promuovere iniziative volte allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali** nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, nonché di adottare linee guida per lo sviluppo delle competenze medesime.

Nello specifico, il **comma 1** dispone che, al fine di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti, la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, favorisce **iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali** nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado. **Nel corso dell'esame presso il Senato si è integrato il comma 1** di tale articolo, prevedendosi che ciò avviene **nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti.**

Ai sensi del **comma 2**, all'esito della valutazione positiva del Comitato tecnico-scientifico di cui al successivo articolo 4, comma 5, del progetto in esame, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottate **le linee guida per lo sviluppo delle suddette competenze non cognitive e trasversali**, che definiscono indicazioni metodologico-didattiche in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e con il documento [«Indicazioni nazionali e nuovi scenari»](#), con le indicazioni nazionali per i licei e con le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

Ai sensi dell'**articolo 2 - non modificato dal Senato** - composto di un **unico comma**, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede ad una **mappatura delle esperienze** e dei progetti, già attivati negli istituti scolastici italiani, aventi ad oggetto il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa.

L'**articolo 3**, composto di 2 commi, prevede l'adozione, da parte del medesimo Ministero, di un **Piano straordinario di azioni formative** per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, di durata triennale, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado (**comma 1**). La formazione dei docenti è organizzata dal Ministero in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), con le istituzioni scolastiche, le università e gli enti accreditati per la formazione (**comma 2**). Nel corso **dell'esame presso il Senato** si è integrato il **comma 2**, nel senso di aggiungere ai predetti soggetti che collaborano con il MIM nella formazione dei docenti, **le scuole superiori di mediazione linguistica e i consorzi universitari con comprovata esperienza nello studio o nella ricerca delle competenze non cognitive e trasversali.**

L'**articolo 4**, composto di 8 commi, introduce una **sperimentazione triennale** nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici.

Si prevede, in particolare, al **comma 1**, che, **con decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, per un triennio decorrente dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di **una sperimentazione nazionale** ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al [DPR 8 marzo 1999, n. 275](#) finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici; ciò, **come specificato dal Senato, nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte.**

Si ricorda che l'**articolo 11 del DPR n. 275 del 1999**, dedicato alle iniziative finalizzate all'innovazione, prevede la possibilità per il Ministro dell'istruzione e del merito di **promuovere**, eventualmente sostenendoli con appositi

finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, **progetti** in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Il medesimo Ministro può altresì riconoscere progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi. La medesima disposizione chiarisce, inoltre, che i progetti devono avere una durata predefinita e indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricula e nuove scansioni degli ordinamenti scolastici.

Ai sensi del **comma 2**, il decreto di cui sopra definisce i requisiti e le modalità della partecipazione alla sperimentazione nazionale nonché le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete. Il **Senato ha aggiunto** che ciò **avviene con la partecipazione di università, scuole superiori di mediazione linguistica, consorzi universitari ed enti accreditati per la formazione che siano in possesso di comprovata esperienza nel campo dello studio o della ricerca sulle competenze caratteriali**.

In accordo al **comma 3**, la predetta sperimentazione è finalizzata:

a) all'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti. **Nel corso dell'esame presso il Senato** si è aggiunto che ciò avviene **garantendo che tali competenze siano accessibili a tutti gli studenti, inclusi quelli con disabilità e bisogni educativi speciali, al fine di promuovere un'educazione realmente inclusiva ed equa**;

b) all'individuazione di buone pratiche relative a metodologie e a processi di insegnamento che favoriscano lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, in coerenza con la certificazione delle competenze e con le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente;

c) all'individuazione di percorsi formativi basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialità, motivazioni e talenti degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e partenariati con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato;

d) alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

In base al **comma 4**, la partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione è autorizzata, a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Con **decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito è costituito, presso lo stesso Ministero, il **Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione** e sono stabiliti i criteri sulla base dei quali il medesimo Comitato svolge le sue funzioni (**comma 5**).

Secondo il **comma 6**, ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al termine dei tre anni di sperimentazione il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere una relazione sugli esiti della stessa (**comma 7**). Per l'attuazione della sperimentazione le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti (**comma 8**).

L'articolo 5 - non modificato dal Senato - statuisce che analoga sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali sia attivata anche nei **percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)** e nei **percorsi di istruzione e formazione professionale**. Nel primo caso (**comma 1**), il compito di stabilire i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione, nonché le modalità di partecipazione, i requisiti dei soggetti ammessi e le procedure di valutazione dei progetti, è demandato al medesimo decreto di cui al precedente articolo 4. Nel secondo caso (**comma 2**) i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione è demandata a un decreto altro del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni.

L'articolo 6, infine - **anch'esso non modificato** dal Senato - composto di un solo comma, reca la clausola di invarianza finanziaria.